Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
Agenzia Entrate
QUATTORDICI/62
00002084 0000171A W0SCH001
00014177 27/03/2013 17:25:48
0001-00009 475A91072AEE54C2
IDENTIFICATIVO : 01100316800479
0 1 10 031680 047 9

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(denominazione e sede)

1. E' costituita l'Associazione non a scopo di lucro denominata:
   "131° Club FRECCE TRICOLORI Siracusa, Cav. Maresciallo Scelto Italia Salvatore" Onlus,
   Associazione di Promozione Sociale ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
   E' obbligo dell'Associazione l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ONLUS".

2. L' Associazione ha sede in Siracusa, Via Arno n° 7

Art. 2

(Statuto e regolamento)

1. L'associazione e' disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all' organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell' Associazione stessa.

Art. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto e' modificabile con deliberazione della assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto e' interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 del codice civile.

TITOLO II

FINALITA' DELL' ORGANIZZAZIONE

Art. 6

(Promozione Sociale)

1. L'Associazione persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale.

Art. 7

(Finalità)

1. L'Associazione persegue finalità di aggregazione di ammiratori della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori" con lo scopo di dare continuità all'attività di sostegno e divulgazione della P.A.N. e dell'Aeronautica Militare Italiana. L'Associazione ha lo scopo di far conoscere il mondo aeronautico ai cittadini, creando un'aggregazione tra più persone trasmettendo valori di unità, lealtà e solidarietà. L'Associazione è apolitica, apartitica, senza fine di lucro e non richiede l'appartenenza ad una determinata razza o sesso.

Art. 8

(Attività Principali)

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza i seguenti interventi:

1. Organizzazione di conferenze, viaggi, corsi, mostre di carattere aeronautico, come momenti di socializzazione e di sviluppo culturale.
2. Partecipazioni a manifestazioni aeree e saloni aeronautici.
3. Visite a musei, aeroporti militari e civili, campi volo, industrie aeronautiche.
4. Affiancamento alle nuove generazioni che intendono avvicinarsi al mondo del volo, organizzando battesimi del volo o voli promozionali. La diffusione della cultura aeronautica con interventi soprattutto nelle scuole. Istituire borse di studio.
5. Favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri e utilizzando le tecnologie moderne per poter facilitare lo scambio di idee e conoscenze sulle tematiche del mondo dell'aviazione. Particolare attenzione sarà data dall'Associazione all'utilizzo della rete di Internet.
6. Svolgere tutte le attività considerate essenziali per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, anche in collaborazione con Enti pubblici, istituzioni, altre Associazioni, scuole e altro.

Titolo III

I Soci

Art. 9

(Ammissione)

1. Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà, accettano il presente Statuto ed eventuali regolamenti e che intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.
2. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione.
3. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
4. Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato al momento del rilascio della tessera sociale, rilasciata al socio che avrà già versato la quota associativa.
5. La quota associativa non è rimborsabile ed è intrasmissibile.
6. Il socio si distingue in socio fondatore, ordinario, sostenitore, ad honorem. Sono soci fondatori coloro che hanno istituito il Club legalizzandone lo statuto. Sono soci ordinari le persone maggiorenni che hanno versato la quota associativa annuale. Sono soci sostenitori le persone maggiorenni che hanno versato una quota associativa annuale di entità che sia almeno doppia di quella stabilita per il socio ordinario. Sono soci ad honorem gli Ufficiali in servizio alla Pattuglia Acrobatica Nazionale e le persone designate dal Consiglio Direttivo. I Soci ad honorem verranno iscritti nell'Albo d'oro del club. I soci onorari non hanno diritto al voto.
7. I ragazzi e ragazze con età inferiore ad anni diciotto, saranno iscritti, previa autorizzazione dei genitori, in una speciale sezione con quota di iscrizione agevolata.

Art. 10

(Diritti)

1. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, nel rispetto delle regole accettate dall'Assemblea.

2. I soci di maggiore età hanno diritto di voto sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Art. 11

(Doveri)

1. I soci dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri o soci ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà' ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, e rigore morale.
3. I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

Art. 12

(Richiamo - Diffida - Esclusione)

1. La qualifica di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni, espulsione per inosservanza delle disposizioni dello statuto o di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo accertato un comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni motivate: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dall'Associazione.
3. Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

TITOLO IV

GLI ORGANI

Art. 13

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione : Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente.

Capo I - L'assemblea

Art. 14

(Composizione)

1. L'assemblea e' composta da tutti i soci dell' Associazione
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
3. L'assemblea e' presieduta dal presidente dell'Associazione.

Art. 15

(Convocazione)

1. L'assemblea generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
2. Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto (lettera - e-mail) inviato o consegnato ad ogni socio contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima. Le riunioni si terranno presso la sede del Club o in altro luogo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 16

(Validità della assemblea)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Art. 17

(Votazione)

1. L'assemblea ordinaria regolarmente costituita in prima convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. L'assemblea ordinaria costituita in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.
2. Le regole di cui al punto precedente sono validi anche per l'assemblea straordinaria.
3. Qualora si debba decidere per lo scioglimento della Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
4. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
5. Non sono ammesse deleghe per esprimere il voto.

Art. 18

(Delibere - Verbalizzazione)

1. L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare: nomina o sostituzione degli organi sociali; approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo; approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; redazione, modifica, revoca di regolamenti interni; deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.
2. Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.
3. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale (redatto dal segretario; oppure: da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
4. Il verbale e' tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'Associazione.
5. Ogni socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Capo II - Consiglio Direttivo

Art 19

(Composizione)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 7 membri eletti dall' assemblea dei soci, che ne determina il numero e si riunisce più volte all'anno ed è convocato dal Presidente, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo, da almeno il 15% dei soci con richiesta motivata e scritta.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei soci membri. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente.
   In assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Art 20

(Presidente del Consiglio direttivo)

1. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo.

Art 21

(Funzioni)

1. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea. Nella gestione ordinaria i suo compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; dare esecuzione alle delibere assembleari; formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata, suddivise tra le attività istituzionali e complementari relative al periodo dell'anno precedente; stabilire i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione; delibera circa l'ammissione dei soci; delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; attua quant'altro di sua competenza.

Capo III - Il presidente

Art. 22

(Elezione)

1. Il presidente e' eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti.

Art. 23

(Durata)

1. Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Art. 24

(Funzioni)

1. Il presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.
2. Il presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varia, previa approvazione del Consiglio direttivo e svolge la sua attività gratuitamente.

Titolo V

LE RISORSE ECONOMICHE E I BENI

Art. 25

(Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) beni, immobili e mobili;
b) contributi dei soci;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi;
e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo marginali;
f) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
g) ogni altro tipo di entrate.

Art. 26

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione , e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono acquistati dall'Associazione e ad essa intestati.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della Associazione sono elencati nell'inventario, che e' depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 27

(Contributi)

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche.
3. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati " benemeriti ".

Art. 28

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall' assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione .
3. Il presidente attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

Art. 29

(Rimborsi, utili o avanzi di gestione)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dalla assemblea.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'organizzazione .
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell' Associazione.
4. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività e di quelle ad esse direttamente connesse. Tale obbligo viene assolto anche con la costituzione di riserve vincolate alle predette attività.

Art. 30

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 31

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altra Associazione Onlus, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €14,62
Agenzia Entrate QUATTORDICI/62
00002084 0000171A W0S0H001
00014179 27/03/2013 17:25:57
0001-00009 59779ADF3337DACC
IDENTIFICATIVO : 01100316800456
0 1 10 031680 045 6

Titolo VI
IL BILANCIO

Art 32

(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio dell'Associazione e' annuale.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 33

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo e' elaborato dal Consiglio direttivo, esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo e' elaborato dal Consiglio direttivo, esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 34

(Controllo sul bilancio)

1. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

Art. 35

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo e' approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile.
2. Il bilancio consuntivo e' depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
3. I bilancio preventivo e' approvato dalla assemblea nella stessa seduta con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
4. Il bilancio preventivo e' depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Titolo VII
DISPOSIZIONI

Art. 36

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non e' previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi (e ai regolamenti) vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 37

1. Il Comandante della P.A.N. può disporre la cancellazione del nome "FRECCE TRICOLORI" all'Associazione, il cui comportamento sia stato lesivo nei riguardi della P.A.N. o dell'Aeronautica Militare e/o delle FF.AA. e/o dei Corpi Armati dello Stato.
   Trattandosi di associazione regolarmente costituita, a norma di Codice Civile, i fatti lesivi dovranno essere letti o presentati all'assemblea straordinaria dei soci per la delibera.

IL PRESIDENTE